



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN BOLOGNA
SEZIONE II CIVILE

nella persona dell'Avv. Concetta Rivero ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.6522/23 Ruolo Generale promossa da:

Marco M. [REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. Francesco Lioia e dell'avv. Manlio
Arnone elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Giulio De Petra n.1,

RICORRENTE

CONTRO

SKY ITALIA SRL, (C.F. 04619241005), in p. del l.r.p.t., con sede in (20138)
Milano (MI) alla via M. Penice 7; PEC: servizioclientisky@pec.skytv.it.

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Parte attrice ha concluso come da atto introduttivo

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

SENT. N.:

CRON.N.:

R.G.N.:

6522/23

REP.N.:

Spedita il:

22/03/24

Depositata il:

OGGETTO:

pagamento somma

Tanto premesso, con ricorso ex art. 316 e 281 undecies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza ai sensi dell'art. 318 comma 1 c.p.c., ritualmente notificati Marco M[REDACTED] conveniva in giudizio la società SKY ITALIA SRL, con la quale aveva già in essere contratto per la somministrazione di servizi di Pay Tv con c. cliente [REDACTED]; esponeva parte attrice che in data 02.02.2022 aveva receduto dal suddetto contratto e che in data 04.02.2022 provvedeva a restituire presso un centro autorizzato ("Sky Service") il decoder tv avuto in comodato. Tuttavia nonostante ciò nella "Fattura Maggio 2022", si era visto addebitare la mancata riconsegna del decoder tv per un importo di €150,00. Conseguentemente poiché le richieste ante causa inoltrate per la restituzione di detta somma non dovuta erano rimaste prive di esito come anche il tentativo di conciliazione esperito avanti all'organismo competente, domandava in sede giudiziaria di accertare e dichiarare l'insussistenza del credito ex adverso addebitato e condannare la convenuta alla restituzione della somma di 150,00 nonché alla corresponsione della penale ai sensi dell'art.1, comma 292 della L. 160/2019, con vittoria di spese di lite.

In prima udienza nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo la convenuta non si costituiva, quindi veniva dichiarata contumace; sempre in detta sede, avuto riguardo alla natura documentale della controversia, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

Alla luce delle risultanze in atti la domanda viene accolta.

Ed infatti parte ricorrente ha provato, attraverso produzione documentale, sia che in data 02.02.2022 recedeva dal contratto per la somministrazione di servizi di Pay Tv con c. cliente [REDACTED], che aveva essere con la resistente SKY ITALIA SRL, sia che in data 04.02.2022 consegnava il decoder tv presso un centro autorizzato ("Sky Service") così come richiesto dalla convenuta. Ne deriva che poiché nella "Fattura Maggio 2022" inviata dalla resistente si era vista addebitare la cifra di €150,00 per la mancata riconsegna del decoder essendo detto pagamento non dovuto deve essere restituito.

Si riconosce a parte ricorrente in forza della l.160/2019 art.1 il pagamento di una penale pari di € 100,00 prevista da detta normativa quando nel tipo di contratti di cui è causa vengono richieste all'utente somme non dovute.

Tutto ciò premesso parte convenuta viene condannata al pagamento di €250,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo relativamente alle fasi svolte.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Bologna, ogni contraria istanza respinta e disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Marco M. [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di SKY ITALIA SRL, (C.F. 04619241005), in p. del l.r.p.t., con sede in (20138) Milano (MI) alla via M. Penice 7; PEC: servizioclientisky@pec.skytv.it. nella causa RGN 6522/23 così decide:

DICHIARA

Parte convenuta come sopra identificata debitrice di parte attrice e, per l'effetto la

CONDANNA

al pagamento in favore dell'attore di:

-€ 150,00 oltre interessi al tasso di legge dal dovuto al saldo;

-€100,00 a titolo di penale ex art.1 l.160/2019;

[REDACTED]
[REDACTED]

Bologna, lì 23/03/24

Il Giudice di Pace

Avv. Concetta Rivero